



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ENERGIA

BANDO PUBBLICO CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2008 PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

Deliberazioni Giunta Regionale n. 21/37 del 8.04.2008 e n.34/22 del 19.06.2008

PREMESSA

La Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 nell'ambito dell'art. 24 "Interventi a favore del sistema industriale" ha previsto, al comma 1, di favorire la diffusione delle energie rinnovabili e di autorizzare, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000, per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kw. Tale stanziamento è stato ripartito in due distinti capitoli destinati l'uno alle imprese (10 milioni di euro) e l'altro ai restanti soggetti privati (5 milioni di euro).

Con deliberazione n. 21/37 del 8 aprile 2008, la Giunta Regionale ha approvato le nuove direttive di attuazione dell'intervento. Con successiva deliberazione n.34/22 del 19 giugno 2008, la Giunta Regionale, decorso il termine di 30 giorni senza che la VI Commissione Consiliare si sia espressa, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R.14.2.2005, n. 7, ha approvato in via definitiva tali direttive cui si deve far riferimento per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando.

ART. 1

FINALITA' E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

- 1 Il presente Bando disciplina l'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, di potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 29.5.2007 n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2007).
- 2 Lo stanziamento complessivo ammonta a euro 10 milioni, disponibili sulla UPB S04.01.003 Cap. SC04.0026 del Bilancio di previsione per l'anno 2008.

ART. 2

NORMATIVA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 12 gennaio 2001 n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.U.E. L.10 del 13.12.2001, come modificato dal Regolamento (CE) 25 febbraio 2004 n. 364/2004 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.63 del 28.2.2004, dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.358 del 16.12. 2006, e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2006 n. 1976/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.368 del 23.12.2006.
2. Il presente bando non si estende:
 - a) alle imprese operanti nei settori aventi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno

restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE relativi alla concessione di aiuti di Stato;

b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla fabbricazione, alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari;

c) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, cioè agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

d) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

e) agli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera;

f) alle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati sulla G.U.U.E. C.244 del 1° ottobre 2004.

3. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti piccole e medie imprese ¹, singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Sardegna, con le limitazioni di cui all'art.2, commi 2 e 3.
2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
 - a) l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
 - b) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
 - c) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa.
3. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

ART. 4 INTERVENTI AGEVOLABILI E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. Sono oggetto del presente regime d'aiuto gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw, rientranti nelle tipologie semintegrato (b2) e integrato (b3) di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007.
2. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del citato D.M. 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
4. Gli impianti devono essere ubicati in Sardegna.

¹ Ai fini del presente Bando si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che esercitino un'attività economica (art.1 dell'allegato I alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in GUUE L.124 del 20.5.2003).

ART. 5

CONDIZIONI NECESSARIE PER L'INIZIO DEI LAVORI

1. Sono ammissibili gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria del presente Bando sul BURAS.
2. Le imprese possono chiedere, anche in sede di predisposizione della domanda di finanziamento, di poter iniziare i lavori² prima della pubblicazione della graduatoria, previo provvedimento dell'Assessorato dell'Industria che abbia confermato con formale nota raccomandata con avviso di ricevimento che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto a prima vista soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti direttive e dal Bando, così come previsto dal punto 38, articolo 4, degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013" (2006/C 54/08) della Commissione Europea. Il provvedimento di autorizzazione, emanato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande, non costituisce in alcun modo, il diritto all'ottenimento delle agevolazioni. La eventuale concessione dell'agevolazione è, in ogni caso, subordinata alla valutazione positiva dell'istruttoria e alla collocazione in posizione utile in graduatoria.

ART. 6

MISURA DEGLI AIUTI E CUMULABILITA'

1. Con Decisione del 28.11.2007 n.324, pubblicata sulla G.U.U.E. serie C n. 090 del 11.4.2008, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ammettendo integralmente 346 comuni della Sardegna e solo parzialmente i restanti 31 comuni. Per individuare le aree ammesse, occorre far riferimento alle Sezioni censuarie ISTAT 2001, il cui elenco è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.
2. L'aiuto concesso, per le imprese localizzate in aree ammissibili secondo la citata Carta degli aiuti 2007-2013, consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese ammissibili, così come definite al successivo art.7, sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
3. Per le imprese localizzate nelle sezioni censuarie del territorio regionale espressamente indicate come non ammissibili nella Carta degli Aiuti 2007-2013, l'intensità massima di aiuto concedibile è ridotta a:
 - a) 15% per le piccole imprese;
 - b) 7,5% per le medie imprese.
4. L'aiuto è concesso a condizione che:
 - a) l'investimento sia conservato in Sardegna per un periodo di almeno 5 anni, una volta completato l'intero investimento;
 - b) il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento ammesso o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
5. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. "conto energia"). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

ART. 7

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando le spese relative a:
 - a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - b) Installazione e posa in opera degli impianti;
 - c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - d) Spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
 - e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti.
2. Le spese di cui alla lett. e) del comma 1 sono ammissibili, nella misura massima del 5% del costo

² Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore.

complessivo ammissibile dell'intervento.

3. Il costo massimo ammissibile dell'investimento, comprensivo di tutte le voci di costo elencate al comma 1, al netto dell'IVA, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula: $C = 6.000 + 4.500/P$; dove C è il costo massimo ammissibile in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.
4. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno cinque anni.
5. I costi si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.

ART. 8 CRITERI DI PRIORITA' PER LA VALUTAZIONE

1. L'intervento si attua attraverso bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il criterio di priorità è costituito dalla minor percentuale di contributo pubblico richiesto in proporzione al massimale d'aiuto concedibile sulla base delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6.
3. Tenuto conto dei minori massimali di aiuto cui sono soggette le imprese localizzate in aree non ammissibili agli aiuti ai sensi della citata Carta degli Aiuti 2007-2013 rispetto alle imprese localizzate in aree ammissibili, si rende necessario omogeneizzare i ribassi proposti nel modo seguente:
 - per le Piccole Imprese, con massimale 15%, ogni punto/frazione di punto percentuale di ribasso viene moltiplicato per 1,33;
 - per le Medie Imprese, con massimale 7,5%, ogni punto/frazione di punto percentuale di ribasso viene moltiplicato per 2,66.
4. L'ordine di graduatoria è dato dal maggior ribasso sulla percentuale di contributo, prendendo in considerazione i ribassi ponderati secondo le formule sopra illustrate.
5. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, per le istanze nell'ultima posizione in graduatoria utile, a parità di ribasso percentuale, si procederà in base all'ordine cronologico di compilazione del modulo elettronico di domanda.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui all'art. 3, a partire dal 18 luglio 2008, data di pubblicazione del presente Bando sul BURAS, presentano domanda di accesso agli aiuti redatta su apposito modulo elettronico disponibile sul sito www.regione.sardegna.it. Il procedimento di compilazione del modulo elettronico restituirà al soggetto richiedente apposita attestazione di esatta ricezione della domanda, attribuirà il relativo numero progressivo di registrazione e produrrà copia stampabile della domanda stessa, da inviarsi entro e non oltre il 18 settembre 2008, debitamente sottoscritta e completa di tutta la documentazione di cui al successivo comma 7, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia, viale Trento n. 69, 09123 Cagliari. Sul plico chiuso dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "Bando Pubblico Contributi per impianti fotovoltaici 2008 – Piccole e medie imprese" e indicato il mittente.
2. Non saranno ammesse ad istruttoria le domande pervenute oltre la data del 30 settembre 2008, anche se spedite entro il termine indicato nel comma precedente. A nulla valgono le recriminazioni in caso di dispersione o ritardo delle comunicazioni, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. La domanda si considera validamente presentata solo se è stata completata sia la procedura elettronica che la trasmissione postale, non vi sono difformità tra il modulo elettronico e quello cartaceo ed è stata allegata tutta la documentazione richiesta dal Bando. La mancanza anche di una sola di queste condizioni comporta l'esclusione.
4. Le istanze e la documentazione pervenute prive di sottoscrizione autografa e non accompagnate da

documento di identità in corso di validità saranno parimenti rigettate.

5. Nel caso in cui un medesimo soggetto, per esigenze di correzione o sostituzione di una precedente domanda, dovesse provvedere alla compilazione di nuovo modulo elettronico, si considererà, quale domanda valida e quale ordine cronologico di presentazione, quella relativa all'ultima compilazione del modulo elettronico.
6. Eventuali ulteriori chiarimenti sulle disposizioni del bando e sulle modalità di presentazione delle domande, potranno essere resi disponibili sul sito della Regione Sardegna.
7. Alla domanda (MODELLO ALLEGATO A) devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o, nel caso la domanda sia presentata dal procuratore speciale dell'impresa, procura speciale e documento d'identità in corso di validità del procuratore;
 - b) autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile alla installazione dell'impianto, se diverso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i dell'immobile (ALLEGATO B);
 - c) DURC in corso di validità, rilasciato dall'INPS di competenza (o, in mancanza, copia della ricevuta della richiesta rilasciata dall'INPS di competenza, fermo restando l'obbligo di produrre il DURC prima del provvedimento di concessione degli aiuti);
 - d) Certificato di vigenza ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di pari contenuto, redatta secondo lo specifico modello (ALLEGATO C) su carta intestata dell'impresa, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni,
 - e) dichiarazione resa secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, individuando tra i modelli allegati (ALLEGATI D1 – D2 – D3 –D4) quello che rappresenta la situazione dell'impresa rispetto a tali aiuti.
8. L'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia si riserva di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, da far pervenire entro 5 giorni alla data di ricezione della richiesta.

ART. 10

ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell'istanze, l'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia provvederà all'istruttoria delle istanze verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto, la completezza della documentazione allegata e predispone la graduatoria di merito sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 8.
2. Il Servizio Energia provvede con proprio provvedimento alla approvazione della graduatoria dei beneficiari, che costituisce a tutti gli effetti titolo concessorio per gli aventi diritto, e dell'elenco degli esclusi. Il provvedimento, l'allegata graduatoria e l'elenco degli esclusi, è pubblicato sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzione della Regione. Seguirà una comunicazione via posta elettronica a tutti i beneficiari. Agli esclusi verranno comunicate le motivazioni dell'esclusione.
3. I lavori dovranno essere conclusi entro il termine massimo di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, salvo oggettive cause ostative, debitamente motivate.
4. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di fine lavori, unitamente a:
 - a) documentazione di cui all'allegato 4 del D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva);
 - b) documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati³;

³

Per quietanza s'intende:

- a) Quietanza apposta direttamente sull'originale della fattura completa dei seguenti elementi:
 - dicitura " PAGATO ";
 - data del pagamento;
 - timbro della ditta fornitrice;
 - firma leggibile del fornitore o altra persona autorizzata;

- c) almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto di cui la precedente art. 4;
 - d) copia dei Bilanci approvati degli ultimi due esercizi (con allegata la copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente) o della Situazione patrimoniale e del Conto economico per le Ditte individuali e per le Società di persone in luogo dei Bilancio;
 - e) DURC in corso di validità;
 - f) certificato di vigenza, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di pari contenuto, redatta secondo lo specifico modello allegato su carta intestata dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione finale, l'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva e di erogazione del contributo, il cui importo è rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:
- a) accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Direttive, dal presente Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria;
 - b) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 11 VARIANTI

1. Non sono ammesse varianti. Previa comunicazione all'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia, è possibile la variazione in aumento della potenza installata dell'impianto, senza che ciò comporti aumento del contributo concedibile che resta quello stabilito in sede di graduatoria.

ART. 12 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle Direttive, nel presente Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

ART. 13 DURATA

- 1 Il regime di aiuti è applicabile sino alla scadenza del Reg. (CE) 70/2001.
- 2 L'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia assolve a tutti gli obblighi di comunicazione e informazione alla Commissione Europea previsti dal Reg. (CE) 70/2001 e provvede altresì alla trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea della relazione annuale relativa alla applicazione di tale regime di aiuto.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie.

Si sottolinea l'importanza della presenza dei quattro elementi sopraindicati poiché l'assenza di uno solo di tali elementi rende la quietanza non valida.

b) Dichiarazione liberatoria in originale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice in cui si attesta che la fattura è stata integralmente pagata (un'unica dichiarazione dello stesso fornitore può riferirsi anche a più fatture).

c) Ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento.